



Osservazioni sulla modifica ai parametri Ministeriali, proposta dal CNF.

Una prima premessa al presente lavoro è data dalla necessità di apportare con rapidità, concrete modifiche ai parametri adottati dal Ministero della Giustizia con il decreto n. 140/2012.

La nostra Unione Nazionale ebbe già ad individuare, tramite la Commissione, che faceva capo come referente alla componente della Giunta Esecutiva Avv. Maria Capponi Croci, numerose lacune e previsioni mortificanti per la dignità professionale dell'avvocato, che dunque necessitavano di un immediato intervento, allo scopo di rendere decoroso il compenso a seguito di liquidazioni giudiziali.

Oggi il C.N.F., alla luce del nuovo ordinamento professionale, propone nuovi parametri, in linea di massima assolutamente condivisibili, in quanto ripristinano compensi che, se pur di più facile lettura, come nello spirito della norma che ha abolito le precedenti previsioni - raggruppando in poche fasi l'attività processuale - riportano i compensi ad importi vicini a quelli delle tariffe abrogate.

La nostra Unione Nazionale, a parere di chi scrive, dovrà dunque perseguire l'obiettivo primario di far approvare i nuovi parametri, in linea il più possibile con quelli predisposti dal C.N.F..

Fatta tale doverosa premessa, passiamo ad esaminare in concreto le tabelle predisposte dal C.N.F. allo scopo di tentare di proporre soluzioni migliorative delle stesse e comunque evidenziare quali modifiche richieste dal C.N.F. rispetto alle previsioni del D.M. 140 siano di primaria importanza.

Il primo aspetto che balza all'attenzione dall'esame delle tabelle è che, per ogni voce è previsto un importo in misura fissa; ciò porta ad eliminare, rispetto al D.M. 140 la possibilità di abusi in aumento o in diminuzione (in alcuni casi il detto decreto prevedeva aumenti o diminuzioni anche superiori al 100%; la previsione delle tabelle del C.N.F., appare condivisibile laddove, all'art. 5 della normativa prevede la possibilità per il Giudice di discostarsi

motivatamente del 30% in più o in meno e giungere al raddoppio per cause di particolare complessità od al quadruplo per affari di straordinaria importanza. In particolare dunque, vediamo che la norma consente al Giudice di apportare modifiche abbastanza minimali (tranne casi straordinari) in particolar modo relativamente alle diminuzioni, evitando così i temuti abusi in danno della nostra categoria professionale (per evitare gli abusi del passato in merito alla sistematica disapplicazione delle tariffe – parametri, sarebbe opportuna una normativa sanzionatoria – magari in sede di gravame – rispetto quelle decisioni che nel liquidare spese legali si discostino dai medi individuati nelle tabelle, non fornendo al riguardo adeguata motivazione).

La diminuzione del 30% dovrebbe essere esclusa per quei giudizi dinanzi al Giudice di Pace per i quali è stato introdotto di recente il divieto per il giudicante di liquidare spese maggiori alla sorte capitale.

Una prima modifica assolutamente condivisibile, è quella dell'introduzione per il **Giudice di Pace**, di uno scaglione apposito per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00; in precedenza era tutto raggruppato nello scaglione fino ad € 5.000,00; sempre nella tabella del Giudice di Pace, troviamo anche l'introduzione del **compenso per l'attività prestata dopo la decisione**.

Tale compenso (introdotto anche nelle tabelle relative ad attività dinanzi organi giudiziari superiori) era stato individuato già nel precedente documento sopra menzionato, come una delle lacune dei parametri ministeriali: dopo l'emanazione di una sentenza, è noto infatti che l'avvocato sia costretto ad attività complesse, infatti oltre ai vari diritti preesistenti per registrazione sentenza, esame stessa, sessioni e corrispondenza con il cliente, estrazione di copia esecutiva ecc., vi era la ben più complessa attività di valutazione della bontà della decisione, al fine di spiegarne le conseguenze al cliente e valutare l'opportunità o meno di impugnazioni.

Altro aspetto degno di attenzione, è quello del compenso per l'**atto di precetto**. Si era fortemente criticato il criterio adottato dal D.M. 140 poiché sostanzialmente prevedeva due soli scaglioni (precetti superiori ad € 500.000,00 infatti sono rarissimi) e perché aveva previsto compensi mortificanti (€ 100 come massimo per precetti fino ad € 5000). Ciò aveva comportato una netta contrazione delle competenze del professionista (che prima si vedeva compensato tramite un minimo onorario ed un congruo importo per numerosi diritti di procuratore). Le voci indicate nella bozza del C.N.F. sono innanzi tutto divise per scaglioni di valore e dunque maggiormente condivisibili, non lasciando spazi a quantificazioni estemporanee e con importi senz'altro più adeguati, anche se di fatto inferiori a quanto previsto dalle previgenti tariffe fra diritti ed onorari, almeno per quanto attiene agli scaglioni di valore più basso.

Per i **procedimenti monitori** si avanzavano critiche identiche a quelle relative al precetto; nei parametri elaborati dal C.N.F. è stato posto rimedio alle precedenti errate previsioni. Unica critica da muovere riguarda la previsione di due fasi così individuate:

1. fase di studio della controversia;
2. Fase istruttoria e conclusiva del procedimento.

Se proprio dovesse apparire necessario suddividere il compenso in due fasi, appare più logico prevedere una prima fase relativa allo studio, predisposizione e deposito del ricorso ed una seconda fase, come per i giudizi, nelle prestazioni post decisione.

Per le **esecuzioni in generale** si condivide la proposta del C.N.F. nel suddividere anche le esecuzioni in varie fasi (nel D.M. 140 era previsto solo un compenso complessivo), ma non appaiono del tutto condivisibili le fasi individuate nella proposta in quanto evidentemente mutate dal processo di cognizione. Il processo esecutivo, avendo una sua specificità, necessita di una divisione del compenso in fasi proprie di ogni singola procedura.

Per le **esecuzioni mobiliari** le tre fasi previste dal C.N.F. andrebbero sostituite con:

1. Fino al pignoramento (anche se negativo);
2. Fino alla richiesta vendite;
3. Fino alla distribuzione della somma ricavata.

Anche per le **esecuzioni presso terzi** apparirebbero più consone le seguenti fasi:

1. fino alla notifica dell'atto di pignoramento;
2. fino al provvedimento di assegnazione;
3. prestazioni post decisione (registrazione provvedimento, copie conformi, notifica provvedimento ecc.)

Identico discorso per le **esecuzioni immobiliari**, le fasi dovrebbero essere una in più di quelle previste dal C.N.F.:

1. notifica e trascrizione pignoramento;
2. fino alla richiesta vendite (estrazione ed esame certificazioni ipocatastali, avvisi ai creditori e/o comproprietari, esame CTU);
3. fase di vendita del bene;
4. fase distribuzione del ricavato.

Per i procedimenti per convalida locatizia

A nostro avviso va soppressa la fase istruttoria e/o di trattazione che deve essere accorpata in unica voce con la fase decisionale. Infatti i giudizi di convalida si risolvono in uno massimo due udienze e non è prevista alcuna fase istruttoria perchè in caso di contestazione del conduttore si esaurisce tale fase

con contestuale conversione del procedimento speciale nel procedimento ordinario.

Per i giudizi dinanzi gli organi di **Giustizia Amministrativa** è stato introdotto il dovuto compenso per la fase cautelare, precedentemente "dimenticato" dai parametri di cui al D.M. 140, si evidenziava nel precedente studio della nostra Unione l'importanza di tale fase, perché capace di definire le sorti del giudizio, ritenendo dunque necessaria la determinazione di un compenso specifico per la stessa.

Sono state giustamente previste tabelle relative alle prestazioni di assistenza e consulenza **stragiudiziale**, ciò non può che essere accolto in modo positivo, identico discorso vale per le tabelle inerenti l'assistenza stragiudiziale in procedure concorsuali e per il compenso dovuto negli **arbitrati**.

Sotto tale ultimo aspetto non deve sottacersi che la nostra Unione Nazionale (come pure il C.N.F.) punta molto sullo sviluppo dell'Istituto dell'Arbitrato, per cui potrebbe essere "politicamente" opportuno prevedere già in sede di emanazione dei parametri, compensi ridotti, rispetto al passato per l'attività prestata in qualità di arbitro unico o componente di un collegio arbitrale. Sarebbe inoltre altrettanto interessante un segnale dell'avvocatura che prevedesse per la difesa in sede arbitrale una tariffa ridotta rispetto a quella da applicarsi in sede giudiziale. Il sacrificio dell'avvocatura sarebbe compensato dal maggiore utilizzo di tale strumento, con il vantaggio indiretto derivante dal maturare delle competenze in tempi certamente più celeri rispetto a quelli biblici della Giustizia ordinaria.

Per quanto riguarda l'elaborato del CNF relativo alla **fase normativa** si rileva quanto segue:

art. 5 comma 8 1° comma (dove si parla della fase di studio) secondo quanto ivi riportato tale voce comprenderebbe anche una fase stragiudiziale per la bonaria definizione della controversia. A nostro avviso questa attività deve essere, invece, regolata dalle voce prevista per l'attività stragiudiziale.

art. 6 comma 2 in tale articolo, relativo alla determinazione del valore della controversia quando si parla di determinazione del compenso a carico del proprio cliente si dice che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda come previsto dal c.p.c., per poi aggiungere che può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello come sopra presunto o al valore dei diversi interessi sostanziali perseguiti dalle parti. A nostro avviso così come formulato questo 2° comma non potrà trovare accoglimento, soprattutto da parte della magistratura, in quanto è ormai *ius receptum* da parte di quest'ultima che in caso di controversia tra clienti ed avvocati il valore della controversia sia determinato dal valore così come risulta dalla sentenza e non già da quello ricavabile della domanda.

Stesso discorso vale per **il comma 3 del medesimo articolo** relativo ai giudizi amministrativi quando si fa riferimento, ai fini della determinazione del valore, alla conformità dell'entità economica dell'interesse sostanziale che riceva tutela attraverso la decisione. Sotto questo profilo la giurisprudenza è però costante nell'affermare ad es. che in materia di appalti pubblici il valore della causa, al fine di determinare il compenso spettante all'avvocato, vada individuato in quello indeterminabile e non già nell'importo dell'appalto pubblico (questa giurisprudenza riguarda i casi in cui si impugna l'esclusione della ditta o l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta).

Non vi sono particolari osservazioni riguardo altri aspetti dell'elaborato del C.N.F..

I Componenti della Commissione
avv. Enrico Ioannoni Fiore
avv. Ludovico La Grutta
avv. Franco Pepe